

Regolamento per il Congresso Nazionale, i Consigli Regionali e le Assemblee Provinciali o Regionali

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 – (Campo di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, la convocazione e lo svolgimento del Congresso Nazionale, dei Consigli Regionali e delle Assemblee Provinciali o Regionali.

Art. 2 – (Partecipazione dei soci)

1. I soci partecipano alle diverse fasi congressuali secondo le norme del presente regolamento.
2. I soci sono quelli risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente allo svolgimento del Congresso, in regola con il versamento della quota associativa. La qualifica di socio deve essere comunque effettiva durante lo svolgimento di tutte le fasi congressuali.
3. L'elenco definitivo dei soci, distinto su base provinciale e regionale, è approvato dal Consiglio di Presidenza entro il 15 Gennaio dell'anno di svolgimento del Congresso, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma. Con la stessa decisione il Consiglio di Presidenza approva le aggregazioni per quelle province il cui numero di soci non consente la costituzione di una sezione territoriale e può anche stabilire la costituzione di una sola sezione regionale nelle realtà dove il numero delle province è fino a 2, o dove il numero complessivo dei soci è inferiore a 50 unità.

TITOLO II - DEL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 3 – (Composizione del Congresso)

1. Il Congresso è composto dal Presidente Nazionale, dal Tesoriere, dai membri del Consiglio di Presidenza, dai Presidenti Regionali, dai Presidenti Provinciali e da un delegato ogni 50 soci o frazione superiore a 25 calcolati su base provinciale o regionale. Le sezioni regolarmente costituite esprimono comunque un delegato.

2. I delegati al Congresso sono designati dalle assemblee provinciali o regionali, tenendo conto degli ambiti di appartenenza alle Amministrazioni Pubbliche.
3. Ogni membro del Congresso può ricevere non più di due deleghe, anche durante lo svolgimento dei lavori congressuali.

Art. 4– (Convocazione del Congresso)

1. Il Congresso è convocato dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Nazionale, a mezzo avviso sul sito Internet dell'Associazione prima dell'inizio delle Assemblee Provinciali o Regionali.
2. Il Congresso si celebra di norma ogni tre anni ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Nazionale lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un numero di soci pari ad almeno un terzo della totalità. La totalità è calcolata al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 5 – (Svolgimento del Congresso)

1. Il Congresso si svolge di norma in tre giorni con la seguente scansione: 1° giorno – sessione pomeridiana, 2° giorno – sessione antimeridiana e pomeridiana. 3° giorno – sessione antimeridiana che comprende anche le votazioni e la proclamazione degli eletti.
2. Il Congresso è aperto dal Presidente che ne constata la regolare costituzione accertando che siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto.
3. Il Congresso è presieduto dal Presidente quando all'ordine del giorno non figurino le elezioni delle cariche sociali.
4. Il Congresso è presieduto da un membro eletto dal Congresso stesso, scelto fra gli intervenuti, quando all'ordine del giorno figurano le elezioni delle cariche sociali.
5. Il Presidente del Congresso nomina il Segretario del Congresso e unitamente allo stesso approva e firma il processo verbale dei lavori congressuali.
6. Il Congresso nomina il seggio elettorale, composto di un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori, per le elezioni delle cariche sociali. Nomina altresì la Commissione di garanzia, composta di un Presidente e due membri, che vigila sul regolare svolgimento dei lavori congressuali e decide, senza appello, su eventuali ricorsi.
7. Le deliberazioni congressuali sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Congresso.
8. Le elezioni degli Organi si svolgono separatamente ed a scrutinio segreto secondo le modalità contenute nel presente regolamento.

Art. 6 – (Presentazione delle candidature alle cariche sociali)

1. La candidatura alla carica di Presidente deve essere presentata con documento scritto almeno cinque giorni prima dell'inizio delle assemblee provinciali o regionali. Il documento con la firma di accettazione del candidato e la sottoscrizione di almeno 10 Presidenti Provinciali e/o Regionali deve contenere le linee programmatiche essenziali per l'esercizio del mandato. La regolarità delle candidature alla carica di Presidente è accertata da apposita commissione nominata dal Consiglio di Presidenza.
2. La candidatura alla carica di Tesoriere deve essere presentata all'apertura del Congresso dal candidato alla carica di Presidente.
3. Le candidature per il Consiglio di Presidenza sono presentate, entro la sessione antimeridiana del secondo giorno, dal candidato alla carica di Presidente nel numero di 11, con la seguente ripartizione territoriale: tre per il Nord, tre per il Centro, cinque per il Sud.
4. Le candidature per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Revisori dei conti sono presentate entro il primo giorno di svolgimento dei lavori congressuali, su liste uniche. Per il Collegio dei Probiviri la lista deve contenere minimo otto e massimo 15 candidati. Per il Collegio dei Revisori la lista deve contenere minimo cinque e massimo nove candidati. Le liste con la firma di accettazione dei candidati debbono essere sottoscritte da almeno 20 membri del Congresso.
5. La regolarità delle candidature è accertata dalla Commissione di garanzia, le cui decisioni sono inappellabili, entro il termine della sessione antimeridiana del secondo giorno dei lavori congressuali.

Art. 7 – (Svolgimento e modalità di votazione e proclamazione degli eletti)

1. Il seggio elettorale s'insedia all'inizio della sessione pomeridiana del 2° giorno, verifica la lista degli elettori e predispone i documenti necessari allo svolgimento delle elezioni.
2. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 8.30 alle ore 11.30 della sessione antimeridiana del 3° giorno.
3. Al termine delle operazioni di voto si procede allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti.
4. Su decisione del Congresso, assunta con il voto favorevole del 90% degli aventi diritto al voto, alle elezioni delle cariche sociali si procede per proclamazione. Il sistema di proclamazione può riguardare disgiuntamente le singole cariche.
5. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e relativa nella terza.
6. Il Tesoriere collegato ai candidati alla carica di Presidente è automaticamente eletto in base all'esito della votazione per il Presidente.

7. Considerato che il Consiglio di Presidenza è composto di 8 membri eletti, alla lista indicata dal Presidente eletto sono attribuiti cinque seggi se il Presidente è eletto con una percentuale inferiore al 75%. Tutti i seggi se la percentuale è pari o superiore al 75%. La percentuale si calcola sui voti validamente espressi.
Alla lista o alle liste collegate ad altro o altri candidati i restanti tre con metodo proporzionale.
Nel caso di ripartizione dei seggi su più liste è comunque eletto il candidato alla carica di Presidente.
In entrambe le fattispecie sono comunque eletti i candidati indicati secondo l'ordine di presentazione della lista.
8. In caso di surroghe deve rimanere inalterata la ripartizione territoriale per grandi aree geografiche, che prevede: due membri per il Nord, due per il Centro e quattro per il Sud.
9. Per il Collegio dei Probiviri si possono esprimere sino ad un massimo di due preferenze. Per il Collegio dei Revisori, una sola preferenza.
10. Sono eletti nel Collegio dei Probiviri e in quello dei Revisori i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti il più anziano d'età.

TITOLO III – Delle Assemblee Provinciali o Regionali

Art. 8 – Composizione Assemblee Provinciali o Regionali

1. Le assemblee provinciali sono composte da tutti i soci iscritti nella provincia, più quelli della provincia/e aggregati.
2. Le assemblee regionali, nei casi dove si costituisce solo una sezione territoriale regionale, sono composte da tutti i soci iscritti nella Regione
3. Ogni membro dell'assemblea può ricevere non più di due deleghe, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari.

Art. 9 – Convocazione delle Assemblee Provinciali o Regionali

1. Le assemblee sono convocate, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza, dal Presidente Nazionale tramite Internet, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La lettera contempla sia la prima che la seconda convocazione.

2. Le assemblee si celebrano obbligatoriamente ogni tre anni in concomitanza del Congresso Nazionale. Si celebrano, altresì, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio di Presidenza lo ritengano necessario e quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata, rivolta al Presidente nazionale, da un numero di soci pari ad almeno un terzo della totalità.
3. Le assemblee si svolgono ordinariamente almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente Provinciale o Regionale.

Art. 10 – Svolgimento delle Assemblee

1. L'Assemblea Provinciale o Regionale si svolge in una sessione pomeridiana di norma con inizio alle ore 15.00 e termine alle ore 19.00 o antimeridiana dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
2. Le assemblee, in concomitanza del Congresso Nazionale e quelle straordinarie, sono aperte e presiedute da un Dirigente designato dal Consiglio di Presidenza, non iscritto tra i soci della provincia interessata.
3. Il Presidente dell'Assemblea ne constata la regolare costituzione, accertando che siano presenti almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione e almeno il 30% in seconda convocazione.
4. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario dell'Assemblea e unitamente allo stesso approva e firma il processo verbale dei lavori assembleari, che è inviato al Presidente Nazionale.
5. L'assemblea elegge il Presidente Provinciale, i rappresentanti nel Consiglio Regionale e designa i delegati al Congresso Nazionale. Nel caso di Assemblea Regionale elegge il Presidente Regionale e designa i delegati al Congresso Nazionale.
6. Le modalità d'elezione e designazione e quelle afferenti la presentazione delle candidature sono decise dall'assemblea stessa in apertura dei lavori.
7. I rappresentanti in seno al Consiglio Regionale sono eletti secondo quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto, con la seguente aggiunta: dopo le parole "per ogni 50 iscritti", " o frazione superiore a 25". Le sezioni regolarmente costituite esprimono comunque un rappresentante nel Consiglio Regionale.
8. I delegati al Congresso Nazionale sono designati secondo quanto previsto nell'art. 3 del presente regolamento.

TITOLO IV – Dei Consigli Regionali

Art. 11 – Composizione Consigli Regionali

1. I Consigli Regionali sono composti secondo quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto.

2. Ogni membro del Consiglio può ricevere non più di una delega, anche durante lo svolgimento dei lavori Consiliari.
3. I responsabili dei dipartimenti possono essere scelti anche al di fuori dei soci eletti dalle Assemblies Provinciali.
4. I Consigli Regionali durano in carica tre anni e sono rinnovati in concomitanza del Congresso Nazionale.

Art. 12 – Convocazione Consigli Regionali

1. La convocazione d'insediamento dei Consigli Regionali è effettuata, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza, dal Presidente Nazionale a mezzo Internet, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La lettera contempla sia la prima che la seconda convocazione.
2. Le convocazioni ordinarie dei Consigli Regionali sono effettuate dai rispettivi Presidenti secondo modalità deliberate dai Consigli medesimi.

Art. 13 – Svolgimento dei Consigli Regionali

1. Il Consiglio Regionale d'insediamento si svolge in una sessione pomeridiana di norma con inizio alle ore 15 e termine alle ore 19 o antimeridiana con inizio alle ore 9 e termine alle ore 13.
2. Il Consiglio d'insediamento è aperto e presieduto dal Presidente Nazionale o suo delegato.
3. La riunione d'insediamento è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza più uno dei soci membri ed in seconda convocazione con la presenza di almeno il 30% degli aventi diritto.
4. Il Presidente sceglie il Segretario e con lo stesso approva e firma il processo verbale dei lavori d'insediamento del Consiglio.
5. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente a maggioranza assoluta dei votanti in prima votazione e relativa alla seconda.
6. Le modalità d'elezione e di presentazione delle candidature sono decise dal Consiglio medesimo.

TITOLO V – Norme Finali e Transitorie

Art. 14 – Norma transitoria

1. Il presente testo annulla e sostituisce tutti i precedenti. Per memoria storica si ricorda che i testi precedenti sono stati approvati e modificati nelle sedute del 03.12.2002 e 05.02.2003. L'ultima modifica è stata approvata dal Consiglio di Presidenza in data 11.01.2006, su delega conferita dal Consiglio Nazionale nella seduta del 03.12.2005.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte del Consiglio Nazionale ed è pubblicato sul sito Internet.
2. L'approvazione del presente testo è avvenuta nella riunione del Consiglio Nazionale svoltasi in Attigliano (TR) il 18.11.2011.

Letto, approvato e sottoscritto

Li, 18.11.2011

Il Segretario verbalizzante

F.to Domenico Mazzeo

Il Presidente

F. to Giorgio Germani